

TRIBUNALE DI TREVISO
NOTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

E

MODIFICA DELL'ACCORDO EX LEGGE N. 3/2012

Proc. N. 2/2018 R.G.

Giudice Designato **Dott.ssa Caterina Passarelli**

La signora **Ileana Donà**, con l'avv. Massimo Cruciat

premessato che

- 1) con ricorso ex l. 3/2012 depositato in data 31/01/18 la signora Ileana Donà chiedeva di essere ammessa alla procedura di accordo con i creditori;
- 2) la ricorrente, ritenendolo opportuno nell'interesse dei creditori, presentava il piano, riservandosi di depositare l'attestazione dell'OCC;
- 3) con provvedimento del 10/02/18, comunicato il 12/02/18, il Giudice Designato assegnava termine di 15 giorni per l'integrazione dei seguenti documenti: attestazione dell'OCC, impegno del proponente alla partecipazione alla vendita competitiva; certificato di stato di famiglia;

tanto premessato

la ricorrente intende dare seguito al provvedimento in premessa, depositando la documentazione richiesta, e intende, altresì, modificare l'accordo proposto, al fine di adeguarsi alla risultanze della attestazione dell'OCC.

Integrazione documentale

In ottemperanza al provvedimento in premessa, si produce la attestazione dell'OCC (**doc. 25**, seguendo la numerazione del ricorso).

L'attestazione - seppure conferma sostanzialmente le analisi e valutazioni della ricorrente - contiene talune precisazioni, che finiscono per rilevare sul piano e sulla proposta formulata nei confronti dei creditori.

Di tanto la ricorrente ha inteso e intende tenere conto, per quanto di necessità modificando - come *infra* - il piano e la proposta.

Si produce, inoltre, l'impegno del proponente alla partecipazione alla procedura competitiva, come previsto all'art. 10 della proposta di acquisto (**doc. 26**).

Infine, si produce il certificato di stato di famiglia (**doc. 27**).

Modifica della proposta



Alla luce delle risultanze dell'attestazione dell'OCC, la ricorrente - intendendo adeguarsi ai rilievi dell'Organo della procedura - deduce quanto segue.

Dopo aver col ricorso introduttivo messo a disposizione dei creditori il proprio bene immobile e gli arredi nella quota parte di spettanza del 50% e, dunque, tutto il proprio patrimonio, trattenendo solo il reddito necessario per la sussistenza propria e della propria famiglia dato dalla pensione (peraltro, allo stato decurtata dai pignoramenti in corso), la ricorrente si è ora prodotta in uno sforzo maggiore, ottenendo dal marito la sostanziale rinuncia alla quota parte degli arredi.

Il signor Pastre Renzo ha, infatti, formulato la proposta di versamento della quota parte del 50% degli arredi, pari alla somma di euro 5.000,00 secondo l'offerta del proponente, subordinatamente alla omologa dell'accordo della moglie (**doc. 28**).

Un tanto si è reso necessario in relazione all'incremento del passivo privilegiato derivante dalle precisazioni di credito frattanto trasmesse all'OCC dai creditori e dalle ulteriori verifiche eseguite dall'Organo della procedura.

Si allega il nuovo elenco creditori (**doc. 29**).

Il piano come modificato tiene conto anche dell'eventualità che il ruolo di liquidatore sia affidato ad un soggetto diverso dall'OCC, pur indicato dalla ricorrente. Per tale evenienza, la ricorrente ha ottenuto la manifestazione di disponibilità del dott. Andrea Possamai a svolgere l'attività di liquidatore per un compenso predeterminato in euro 2.300,00, oltre accessori, come tale inferiore alle previsioni tabellari, e, dunque, con vantaggio per i creditori (**doc. 30**).

Non solo.

Come già accennato, a fronte di un impegno iniziale del proponente per l'immobile e gli arredi, collegato alla loro vendita a trattativa privata, la ricorrente ha ottenuto un impegno ben maggiore, esteso all'impegno del proponente alla partecipazione alla vendita competitiva (cfr. doc. 26).

Un tanto consente di dare certezza ai valori e ai risultati programmati nel piano, con evidente incidenza positiva sulla procedura di accordo sotto il profilo della fattibilità del piano e della convenienza per i creditori, non esposti all'alea della procedura competitiva, se non *in melius*.

Per effetto delle predette modifiche e integrazioni, con le fonti disponibili, la proposta che la ricorrente intende formulare, dunque, prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, del professionista che ha



assistito la ricorrente e delle spese di perizia, oltre ad un congruo fondo rischi;

- il pagamento del 46,65% del creditore ipotecario di primo grado;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati generali;
- il pagamento del 1,31% per i chirografari per natura o perchè degradati.

Il progetto di riparto come modificato è riassunto nello schema allegato (**doc. 31**).

Pertanto, la ricorrente

CHIEDE

che sia aperta la procedura di accordo, con fissazione dell'udienza ex art. 10 l. 3/2012.

Chiede, altresì, che per i motivi in premessa sia disposta, sempre in base al citato art. 10, la improcedibilità/sospensione di tutte le esecuzioni alla medesima riferibili, tra cui l'Esecuzione Immobiliare di cui al pignoramento n. 12580/2015 trascritto il 23/12/15 e i pignoramenti presso terzi della pensione a favore di Ronco s.r.l. e di Banca di Monastier e del Sile.

Si producono (continuando la numerazione del ricorso):

- 25) attestazione OCC;
- 26) proposta acquisto, con impegno per la procedura competitiva;
- 27) certificato di stato di famiglia;
- 28) proposta di versamento Pastre di euro 5.000,00;
- 29) elenco creditori;
- 30) lettera dott. Possamai;
- 31) piano riparto.

Treviso, 25/02/18

Avv. Massimo Cruciat

